



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale * *

Registrato il 04/12/2009

Prot. 300/A/15634/09/108/44



164795

Prot.

Prot. 104497 del 3 dicembre 2009

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

OGGETTO: Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto.

Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.

Si fa seguito alle circolari del 17 luglio e del 6 agosto 2009, con le quali sono state impartite indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

In relazione agli ulteriori quesiti pervenuti ed al fine di omogeneizzare sul territorio l'attività di controllo della filiera di trasporto in base al nuovo documento, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Compilazione della scheda di trasporto e relativa delega

Fermo restando l'obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente – con le relative responsabilità derivanti dall'alterazione, incompletezza dei dati e veridicità degli stessi in essa contenuti – occorre precisare che il luogo di redazione della scheda medesima può essere “qualunque” luogo in cui il committente si trovi. L'individuazione del luogo di compilazione prescinde, pertanto, sia dal sito in cui ha sede legale l'impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti.

Al fine di osservare il dettato normativo sulla “privacy” e di agevolare le procedure di predisposizione della scheda e tenuto conto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l'impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell'azienda nello spazio riservato all'indicazione delle generalità del compilatore e nel riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto.

Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione.

2. Proprietario della merce

Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all'individuazione del soggetto “proprietario della merce”, si chiarisce che tale figura deve essere identificata in base al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/05. Tale norma definisce il proprietario



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

della merce come "l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore"; pertanto si prescinde – nell'individuazione del proprietario della merce – sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli "incoterms" che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile.

Si tratta, quindi, di un'indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità del proprietario.

Resta ferma la possibilità, come da DM 554/09, di non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo.

3. Tipologia e quantità/peso della merce trasportata

L'indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto – fermi restando i limiti di carico del veicolo – può essere espressa secondo le modalità previste dalla circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc. Inoltre, per l'espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti.

Tuttavia, tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole per alcune tipologie di merci (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale), il peso della merce, al verificarsi di tali circostanze che non ne consentono l'esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa.

La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici – per esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parasanitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, etc.) – non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce.

4. Documenti equipollenti

Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto – come evidenziato nelle precedenti circolari – occorre chiarire che tra i documenti enunciati dall'art. 3 del DM 554/09, il documento di trasporto di cui al DPR 472/96, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Gli altri documenti specificati nell'articolo suddetto o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di un'apposita scheda.

Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti ai sensi dell'art. 3 del DM 554/09:

- Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) – circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
- Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) – circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
- Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm.
- Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768
- Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627
- Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009
- Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Documento di trasporto, di cui alla sez. 5.4.1 dell'ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE)
- Multimodal dangerous good form, di cui alla sez. 5.4.4 dell'ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE)
- Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003
- Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317e ss.mm.
- Distinta latte, di cui DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119
- Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083
- Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

5. Impiego di sub-vettori

Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l'incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti (sub-vettori) per l'esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell'azienda, iscrizione all'Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le "eventuali dichiarazioni". Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l'operato del sub-vettore.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorolli

IL DIRETTORE GENERALE
Clara Ricozzi